

DELIBERAZIONE 31 GENNAIO 2023

25/2023/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ONERI NUCLEARI PER L'ANNO 2020. AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA E L'EVENTUALE RECUPERO DI COSTI GIÀ RICONOSCIUTI A SOGIN S.P.A. PER LA COMMESSA NUCLEARE, IN ANNI PRECEDENTI AL 2020

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1236^a riunione del 31 gennaio 2023

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 163/06);
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 31/10);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito: decreto legislativo 50/16);
- il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (di seguito: decreto legislativo 101/20);
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito: legge di Bilancio 2023);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre 2004;
- la direttiva del Ministro delle Attività Produttive 5023, del 28 marzo 2006, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.A. per il trattamento e riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato proveniente da centrali nucleari dimesse (di seguito: direttiva 28 marzo 2006);
- la direttiva del Ministro dello Sviluppo economico 93432, del 10 agosto 2009, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.A. per il rientro in Italia dal Regno Unito dei residui prodotti dal riprocessamento del combustibile

- italiano - Sostituzione rifiuti a media e bassa attività con quantità, radiologicamente equivalente, di rifiuti ad alta attività vetrificati;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 632/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 632/2013/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 254/2015/R/eel (di seguito, deliberazione 254/2015/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 606/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 606/2018/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2019, 439/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 439/2019/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2020, 194/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2020/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2020, 290/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 290/2020/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 417/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 417/2020/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 19 gennaio 2021, 12/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 12/2021/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 348/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 348/2021/R/eel);
 - il “Testo integrato dei criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di *decommissioning* (TIDECN)” (di seguito: TIDECN), approvato con la deliberazione 348/2021/R/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 529/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 529/2022/R/eel);
 - la comunicazione dell’Autorità prot. AO/R05/3238, del 29 luglio 2005 (di seguito: comunicazione 29 luglio 2005);
 - la comunicazione dell’Autorità a Sogin:
 - prot. 44058 del 24 novembre 2021 (di seguito: comunicazione 24 novembre 2021);
 - prot. 3144 del 24 gennaio 2022 (di seguito: comunicazione 24 gennaio 2022);
 - prot. 33536 del 1 agosto 2022 (di seguito: comunicazione 1 agosto 2022);
 - prot. 62621 del 29 novembre 2022 (di seguito: comunicazione 29 novembre 2022);
 - le comunicazioni di Sogin all’Autorità
 - prot. 29444 del 30 giugno 2020 (prot. Autorità 20745 del 1 luglio 2020) (di seguito: comunicazione 30 giugno 2020);
 - prot. 10500 del 26 febbraio 2021 (prot. Autorità 13084 del 19 marzo 2021) (di seguito: comunicazione 26 febbraio 2021);

- prot. 14628 del 19 marzo 2021 (prot. Autorità 13053 del 19 marzo 2021) (di seguito: comunicazione 19 marzo 2021);
- prot. 64619 del 21 dicembre 2021 (prot. Autorità 48007 del 22 dicembre 2021) (di seguito: comunicazione 21 dicembre 2021);
- prot. 31217 del 15 giugno 2022 (prot. Autorità 26664 del 16 giugno 2022);
- prot. 33073 del 24 giugno 2022 (prot. Autorità 27914 del 24 giugno 2022) (di seguito: comunicazione 24 giugno 2022);
- prot. 64399 del 15 dicembre 2022 (prot. Autorità 67552 del 15 dicembre 2022) (di seguito: comunicazione 15 dicembre 2022);
- prot. 65710 del 21 dicembre 2022 (prot. Autorità 68961 del 21 dicembre 2022) (di seguito: comunicazione 21 dicembre 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);
- l'inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03;
- con comunicazione 29 luglio 2005, l'Autorità ha trasmesso, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e, per conoscenza, a Sogin, un parere sulla corretta delimitazione dell'onere generale afferente al sistema elettrico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (di seguito: perimetro degli oneri nucleari);
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che l'Autorità comunichi al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro delle imprese e del made in Italy) ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) le proprie determinazioni in merito agli oneri nucleari, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;
- l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31/10 prevede che Sogin è il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT), comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
- le attività per il DN-PT, benché i relativi costi rientrino in quota parte nel perimetro degli oneri nucleari, e siano pertanto soggette alla definizione di criteri di efficienza economica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, hanno caratteristiche diverse da quelle delle attività di

decommissioning e pertanto hanno reso necessaria la definizione di una regolazione *ad hoc*;

- i costi sostenuti da Sogin fino al 31 dicembre 2020 per il DN-PT sono stati valutati dall’Autorità con la deliberazione 529/2022/R/eel, in esito all’istruttoria avviata con la deliberazione 12/2021/R/eel;
- l’articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge di Bilancio 2023 dispongono che, a partire dal 2023, gli oneri nucleari non sono più a carico delle utenze elettriche, bensì direttamente al Bilancio dello Stato, lasciando comunque invariati i poteri dell’Autorità in termini di determinazione degli oneri nucleari sulla base di criteri di efficienza economica.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 194/2013/R/eel, l’Autorità ha approvato i “Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83” (di seguito: Criteri di efficienza economica);
- le disposizioni dei Criteri di efficienza economica si sarebbero dovute applicare al periodo di regolazione che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016;
- l’applicazione dei Criteri di efficienza economica è stata, invece, successivamente prolungata, con modifiche, per le difficoltà connesse all’elaborazione da parte di Sogin di un programma a vita intera delle attività rientranti nel perimetro degli oneri nucleari (di seguito: commessa nucleare) adeguato ai fini della definizione dei criteri di efficienza economica per il successivo periodo di regolazione.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.2 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi della commessa nucleare siano classificati nelle seguenti categorie:
 - costi esterni commisurati all’avanzamento;
 - costi ad utilità pluriennale;
 - costi obbligatori;
 - costi commisurabili;
 - costi generali efficientabili;
 - costi di incentivo all’esodo;
 - imposte;
- il comma 2.3 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi esterni commisurati all’avanzamento siano riconosciuti sulla base di un’analisi annuale preventivo/consuntivo, secondo i criteri definiti nell’Articolo 3 del medesimo provvedimento;
- il comma 2.4 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi ad utilità pluriennale siano riconosciuti, previa analisi annuale preventivo/consuntivo,

- mediante le quote di ammortamento corrispondenti e prevedendo un'equa remunerazione del capitale investito, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 4 del medesimo provvedimento;
- il comma 2.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi obbligatori siano riconosciuti a consuntivo, sulla base di un piano pluriennale, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 5 del medesimo provvedimento;
 - il comma 2.6 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi commisurabili siano riconosciuti a consuntivo, purché non superiori ai valori limite stabiliti in base a specifici *driver*, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 6 del medesimo provvedimento;
 - l'articolo 7 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi generali efficientabili siano riconosciuti a consuntivo sulla base di criteri incentivanti sulla base di un obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività definito all'inizio del periodo di regolazione;
 - il comma 2.8 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi di incentivo all'esodo siano riconosciuti a consuntivo purché non superiori al valore limite di cui all'articolo 8 del medesimo provvedimento, calcolato al fine di recuperare gli incentivi straordinari riconosciuti a Sogin negli anni 2007-2012 non ancora completamente ammortizzati;
 - il comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica prevede che le imposte siano riconosciute a consuntivo nella misura di quelle imputabili alla commessa nucleare, al netto dell'applicazione delle aliquote IRES e IRAP agli eventuali utili positivi prima delle imposte di competenza della commessa nucleare;
 - con la deliberazione 632/2013/R/eel, l'Autorità ha definito i parametri quantitativi necessari all'applicazione dei Criteri di efficienza economica, e, in particolare:
 - il *driver* per i costi commisurabili di cui all'articolo 6 dei Criteri di efficienza economica;
 - il valore del tasso di remunerazione (*WACC*) di cui al comma 4.4 dei Criteri di efficienza economica;
 - il valore del parametro CC_{base}^a di cui al comma 6.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica;
 - il valore del parametro δ_{base}^a di cui al comma 6.2, lettera b), dei Criteri di efficienza economica;
 - il valore del parametro CGE_{base} di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica;
 - il valore del parametro X di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica.
 - il valore del parametro CGE_{base} è stato successivamente rivisto e rideterminato, da ultimo con la deliberazione 254/2015/R/eel;

- con la deliberazione 606/2018/R/eel, l’Autorità ha fissato nuovi valori base di riferimento CC_{base}^a e δ_{base}^a per l’applicazione del meccanismo di cui all’articolo 6 dei Criteri di efficienza economica, ai fini di tener conto della modifica del perimetro delle attività relative al progetto “Trattamento rifiuti” a Latina (LTSMW1), nonché del miglioramento delle performance registrato negli anni 2015-2017.

CONSIDERATO CHE:

- per l’anno 2020, l’Autorità, con la deliberazione 194/2020/R/eel, ha sostanzialmente esteso i Criteri di efficienza economica in vigore dal 2013 al 2019, con alcune modifiche, come precisato nel successivo alinea;
- in relazione all’esigenza di tutela dell’utente elettrico, a fronte dei ripetuti differimenti dell’inizio del nuovo periodo di regolazione e il conseguente prolungamento del periodo di applicazione dei Criteri di efficienza economica, a causa dei ritardi registrati nella predisposizione del Piano a vita intera, necessario per definire la regolazione nel periodo successivo, l’Autorità ha disposto per l’anno 2020 le seguenti clausole speciali:
 - l’azzeramento dei margini sui costi riconosciuti/ricavi consentiti a Sogin dai Criteri di efficienza economica, mantenendo comunque i limiti massimi di spesa definiti dai medesimi criteri;
 - la sospensione del meccanismo di riconoscimento dei costi per l’incentivo all’esodo, di cui all’articolo di cui all’articolo 8 dei Criteri di efficienza economica;
 - la sospensione del meccanismo di premio/penalità per l’avanzamento delle attività di smantellamento, di cui all’articolo 9 dei Criteri di efficienza economica;
 - la verifica dell’avanzamento del *decommissioning* del sito di Bosco Marengo, per il quale il raggiungimento dello stato di *Brown Field* (e la conseguente riduzione dei costi obbligatori) è stato ripetutamente rimandato;
- con la comunicazione 30 giugno 2020, Sogin ha trasmesso la documentazione relativa al Programma a vita intera, corredato di un documento metodologico per la misurazione dell’avanzamento fisico delle attività che rientrano nel perimetro oneri nucleari;
- sulla base del Programma a vita intera di cui al precedente alinea, l’Autorità ha avviato, con la deliberazione 417/2020/R/eel, il procedimento per la definizione del quadro regolatorio per gli oneri nucleari per gli anni successivi al 2020;
- detto procedimento ha portato all’adozione del TIDECN, che si applica a partire dal 2021 alle attività di *decommissioning*, anno a partire dal quale viene a cessare la regolazione di cui alla deliberazione 194/2013/R/eel, inclusa la classificazione dei costi ivi prevista.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 11.1, lettera c), dei Criteri di efficienza economica prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di riferimento, Sogin trasmetta all’Autorità prospetti di analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo specifici per i costi esterni commisurati all’avanzamento, dei costi obbligatori, dei costi commisurabili, dei costi ad utilità pluriennale, e dei costi per l’incentivo all’esodo;
- con la comunicazione 26 febbraio 2021 Sogin ha trasmesso i prospetti di cui al precedente alinea per l’anno 2020;
- con le successive comunicazioni 21 dicembre 2021, 24 giugno 2022 e 15 dicembre 2022, Sogin ha inviato integrazioni e precisazioni in merito ai dati trasmessi con la succitata comunicazione 26 febbraio 2021, anche in relazione a specifiche richieste di chiarimenti formulate dalla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità;
- i consuntivi presentati da Sogin con la comunicazione 26 febbraio 2021, come modificati e integrati dalle comunicazioni di cui al precedente alinea (di seguito: consuntivi Sogin 2020) presentano:
 - a) costi esterni commisurati all’avanzamento per 77,63 milioni di euro, di cui 72,47 milioni di euro per le attività di smantellamento e 5,16 milioni di euro per la chiusura del ciclo del combustibile;
 - b) costi ad utilità pluriennale 3,97 milioni di euro, di cui una parte, pari a 2,23 milioni di euro, relativa ai servizi comuni;
 - c) costi obbligatori per 55,57 milioni di euro;
 - d) costi commisurabili per 32,63 milioni di euro;
 - e) ricavi afferenti alla commessa nucleare per 1,59 milioni di euro.
- nei consuntivi Sogin 2020, non sono presenti costi per l’incentivo all’esodo afferenti alla commessa nucleare.

CONSIDERATO CHE:

- i costi esterni commisurati all’avanzamento per le attività di smantellamento desumibili dai consuntivi Sogin 2020, pari a 72,47 milioni di euro, risultano essere, con l’anno 2018, il valore più alto conseguito da Sogin nel periodo 2013-2020, anche se comunque inferiore a quanto preventivato per il medesimo anno 2020, che era pari a 93,70 milioni di euro;
- tale scostamento tra preventivo e consuntivo è riconducibile a diversi fattori, tra cui in particolare:
 - minori costi rispetto al preventivo dovuti a ribassi di gara, riduzioni di costo in fase di esecuzione e attività annullate perché non necessarie, per circa 2,82 milioni di euro;
 - minori costi rispetto al preventivo dovuti a minori attività per effetto delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19, per circa 11,68 milioni di euro;

- minori costi rispetto al preventivo per altri motivi, tra cui i ritardi nelle attività, per circa 29,09 milioni di euro;
- maggiori costi, rispetto al preventivo, dovuti alla realizzazione di attività non previste, o per recuperi di ritardi accumulati nel 2019 e anticipi di attività previste in anni successivi al 2020, per 22,35 milioni di euro;
- l'avanzamento registrato nel 2020 dai progetti strategici risulta, tuttavia, pari al 4,52%, non solo inferiore a quello previsto (6,20%), ma anche a quello ottenuto negli anni 2014, 2015 e 2017 (superiore al 5%); e che il peso dei costi dei progetti strategici rispetto al totale dei costi delle attività commisurate nel medesimo anno 2020 risulta pari al 48,94%, il più basso registrato nel periodo 2013-2020, con l'eccezione del 2018 (41,75%);
- pertanto, in generale, Sogin è riuscita in parte a controbilanciare gli effetti dell'emergenza della pandemia COVID-19, nonché dei ritardi derivanti da altre cause, con altre attività, registrando però un significato rallentamento delle attività realizzative dei progetti strategici, ossia più importanti per il processo di *decommissioning*;
- tra i costi esterni per lo smantellamento Sogin ha sostenuto nel 2020 costi pari a 0,78 milioni di euro per il progetto Cemex (cementazione di soluzioni liquide radioattive);
- con la comunicazione 21 dicembre 2022, Sogin ha informato l'Autorità circa le difficoltà di avanzamento del progetto Cemex e le determinazioni assunte di conseguenza dalla committenza.

CONSIDERATO CHE:

- i costi esterni commisurati all'avanzamento per la chiusura del ciclo del combustibile registrati nel 2020 (5,16 milioni di euro) risultano significativamente inferiori al preventivo per il medesimo anno, pari a 206,82 milioni di euro;
- detto scostamento è per lo più riconducibile al prolungamento negli anni successivi al 2020 della trattativa con l'organismo britannico NDA (*Nuclear Decommissioning Authority*) in merito alle attività a titolo oneroso svolte ai sensi della direttiva 28 marzo 2006.

CONSIDERATO CHE:

- i costi ad utilità pluriennale, desumibili dai consuntivi Sogin 2020, sono pari a 3,97 milioni di euro;
- complessivamente, i costi ad utilità pluriennale sostenuti da Sogin nell'anno 2020 risultano significativamente inferiori ai costi ad utilità pluriennale dichiarati ammissibili in sede di determinazione a preventivo degli oneri nucleari per il 2020 con la deliberazione 194/2020/R/eel (11,75 milioni di euro);
- il suddetto scostamento è dovuto principalmente a slittamenti di iter di committenza, posticipi di attività, ritardi di forniture;

- il capitale investito di Sogin è comprensivo del Fondo Pensione Elettrici (di seguito: Fondo FPE), relativo al contributo straordinario per gli oneri per il ripianamento del Fondo Previdenza Elettrici, per un valore residuo al 31 dicembre 2020 pari a zero; e che detto onere è stato completamente ammortizzato alla fine del 2020, con una quota residua pari a 26.736 euro, di cui 25.440 euro di competenza della commessa nucleare;
- nel 2001 Sogin ha opposto ricorso relativamente al pagamento dei suddetti oneri, conclusosi a sfavore di Sogin; e che nel 2020 non risulta ancora versata all'INPS la prima rata dei suddetti oneri, per un ammontare pari a 5,81 milioni di euro;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, rilevato dall'ISTAT e pubblicato in data 11 novembre 2011, per il periodo relativo al I trimestre – IV trimestre 2020, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura di 0,67%;
- l'importo del capitale investito netto riconosciuto, calcolato ai sensi del comma 4.5 dei Criteri di efficienza economica risulta, per l'anno 2020, positivo;
- il comma 4.2 dei Criteri di efficienza economica prevede, in relazione ai costi ad utilità pluriennale un riconoscimento di:
 - quote costanti di ammortamento calcolate sulla base delle vite utili, come previste nei medesimi criteri;
 - un'equa remunerazione del capitale investito netto riconosciuto, calcolata applicando il tasso di remunerazione (WACC) definito dall'Autorità a inizio di ogni periodo di regolazione;
- il comma 4.4 dei Criteri di efficienza economica definisce la formula per calcolare la remunerazione del capitale investito;
- il punto 1, lettera b), della deliberazione 632/2013/R/eel, prevede che il valore del tasso di remunerazione (WACC) di cui al comma 4.4 dei Criteri di efficienza economica è posto pari a 8,40%.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 3.4 dei Criteri di efficienza economica prevede che, ai fini del riconoscimento annuale a consuntivo dei costi esterni commisurati all'avanzamento Sogin attestati che gli stessi sono frutto di procedure di acquisto conformi alle disposizioni del decreto legislativo 163/06, secondo le modalità previste nella reportistica di cui all'articolo 11 dei medesimi criteri;
- il comma 3.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che, nel caso in cui le procedure di acquisto siano avvenute senza l'adozione di procedure ad evidenza pubblica, ai fini del riconoscimento dei relativi costi, Sogin attestati, secondo le modalità previste nella reportistica di cui all'articolo 11 dei medesimi criteri, che dette modalità di acquisto sono state seguite nei casi previsti dal decreto legislativo 163/06, ne fornisca le motivazioni e adeguata documentazione volta a dimostrare la congruità economica della spesa sostenuta;

- il comma 4.1 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi ad utilità pluriennale siano ammessi tra i costi riconosciuti sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo, applicando i criteri previsti all'articolo 3 dei medesimi criteri in merito al riconoscimento dei costi esterni commisurati all'avanzamento;
- nel corso del 2016 il decreto legislativo 163/06 è stato sostituito dalle disposizioni del decreto legislativo 50/16;
- nel 2020, l'importo totale dei contratti in relazione alle tipologie di costo richiamate ai precedenti alinea di importo superiore a 211.000 euro è, secondo quanto dichiarato da Sogin, stato pari a 241,92 milioni di euro, di cui 7,60 relativi a contratti internazionali riconducibili al riprocessamento all'estero del combustibile irraggiato italiano o a altri contratti esenti dal codice degli appalti;
- in relazione agli altri contratti, pari a 234,32 milioni di euro, Sogin ha dichiarato che:
 - 142,93 milioni di euro (61,00% in termini di importo totale) è stato affidato da Sogin con indicazione di un bando di gara o con procedure di confronto competitivo tra diversi soggetti o con convenzione CONSIP;
 - 91,39 milioni di euro (39,00% in termini di importo totale) con procedura negoziata senza confronto competitivo;
- l'87,70% (in termini di valore economico) dei contratti assegnati senza procedure di confronto competitivo sono stati affidati alla controllata Nucleco, sulla base di quanto previsto all'articolo 7 del decreto legislativo 50/16; e che gli altri contratti assegnati con la medesima procedura sono stati dichiarati da Sogin riconducibili alle fattispecie previste dagli articoli 63 e 125 del medesimo decreto legislativo 50/16.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi obbligatori siano riconosciuti a consuntivo, sulla base di un piano pluriennale;
- i costi obbligatori desumibili dai consuntivi Sogin 2020 sono pari a 55,57 milioni di euro, significativamente inferiori a quanto determinato a preventivo con la deliberazione 194/2020/R/eel, pari a 64,78 milioni di euro;
- detto scostamento è dovuto:
 - a minori costi interni, per circa 4,7 milioni di euro;
 - a minori costi esterni per circa 4,4 milioni di euro;
- in relazione al primo punto di cui al precedente alinea, lo scostamento dei costi esterni è per lo più riconducibile al fatto che nel corso dell'anno 2020 a causa della pandemia *“è stata riscontrata una difficoltà nell'esecuzione delle attività che avrebbero dovuto portare alla copertura delle posizioni pianificate provocando quindi uno scostamento tra pianificato e consuntivo”*;
- in relazione al secondo punto di cui al precedente alinea, lo scostamento dei costi esterni è per lo più riconducibile:

- al mancato adeguamento dei massimali delle assicurazioni contro incidenti nucleari (non essendo ancora stato recepito nella normativa italiana quanto previsto nei protocolli emendativi della Convenzione di Parigi);
- ai minori costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dovuti in parte al blocco dei cantieri nel corso dell'anno per le misure di emergenza contro la pandemia da Covid – 19;
- alla cancellazione e/o slittamento temporale di attività;
- al fatto che alcune attività sono state eseguite da risorse interne.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.6 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi commisurabili siano riconosciuti a consuntivo, purché non superiori ai valori limite stabiliti in base a specifici *driver*;
- il punto 1, lettera a), della deliberazione 632/2013/R/eel prevede che il *driver* per i costi commisurabili, di cui all'articolo 6, dei Criteri di efficienza economica, sia posto pari all'avanzamento annuale complessivo dei progetti strategici, pari al rapporto tra la somma dei costi commisurati sostenuti per ciascun progetto nell'anno e la somma dei costi commisurati a vita intera previsti per ciascun progetto, aggiornati per tener conto di eventuali aumenti di costo;
- i progetti strategici sono elencati nella Tabella 1.1 allegata alla deliberazione 632/2013/R/eel;
- i valori base di riferimento CC_{base}^a e δ_{base}^a applicabili al 2020 sono stati fissati dalla deliberazione 606/2018/R/eel rispettivamente pari a 34,48 milioni e 4,92%;
- il valore del parametro δ_n^a , sulla base dell'avanzamento dei progetti strategici nel 2020, è pari, come già ricordato, a 4,52%;
- il valore limite a preventivo per i costi commisurabili dell'anno 2020 $CC_{MACX,n}^a$ applicando i parametri previsti dalla deliberazione 606/2018/R/eel risulta pari a 34,48 milioni di euro;
- i costi commisurabili a consuntivo di Sogin risultano pari a 32,63 milioni di euro.

CONSIDERATO CHE:

- il punto 12, lettera b), della deliberazione 194/2020/R/eel prevede che, ai fini del riconoscimento a consuntivo per l'anno 2020, “*i costi generali efficientabili siano determinati come il valore minimo tra i costi effettivi sostenuti da Sogin nel 2020 e un limite massimo ottenuto detrando dall'importo calcolato come previsto dal comma 7.4 dei Criteri di efficienza economica la somma di 1.188.169 euro*”;

- tale disposizione è stata assunta dall’Autorità in quanto, come evidenziato nella parte motiva della deliberazione 194/2020/R/eel “*i ripetuti differimenti dell’inizio del nuovo periodo regolatorio di fatto impediscono che le maggiori efficienze realizzate da Sogin sui costi efficientabili negli anni 2013 – 2018 siano trasferite gradualmente ai clienti finali*”;
- solitamente, alla fine di un periodo regolatorio le maggiori efficienze sono divise in parti uguali tra la società regolata e l’utente elettrico;
- il valore di 1.188.169 euro è stato calcolato, pertanto, applicando il 50% del margine di contribuzione sui costi efficientabili conseguito dalla Sogin nel 2018, come riportato nel bilancio di esercizio della società nel medesimo anno;
- per l’anno 2020, Sogin ha sostenuto 28,59 milioni di euro di costi efficientabili;
- il valore del parametro CGE_n dell’anno 2019, applicando il calcolo di cui al comma 7.4 dei Criteri di efficienza economica, sarebbe stato pari a 30,39 milioni di euro;
- il tasso di variazione medio annuo dell’anno 2020, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall’ISTAT, è pari a -0,21%;
- applicando quanto previsto dal comma 7.4 dei Criteri di efficienza economica, sulla base dei parametri di cui ai due precedenti alinea, il valore massimo dei costi efficientabili riconoscibili risulterebbe pari a 30,02 milioni di euro; e che, detraendo da tale valore la somma di 1.188.169 euro, si ottiene un importo pari a 28,83 milioni di euro;
- il valore minimo di cui al richiamato punto 12, lettera b), della deliberazione 194/2020/R/eel risulta pertanto l’importo effettivamente sostenuto da Sogin per l’anno 2020.

CONSIDERATO CHE:

- il punto 2, lettera a), della deliberazione 194/2020/R/eel ha previsto, per l’anno 2020, la sospensione del meccanismo di riconoscimento dei costi per l’incentivo all’esodo, di cui all’articolo di cui all’articolo 8 dei Criteri di efficienza;
- Sogin non ha evidenziato nessun costo per l’incentivo all’esodo per l’anno 2020 imputabile alla commessa nucleare.

CONSIDERATO CHE:

- il punto 12, lettera c), della deliberazione 194/2020/R/eel prevede che, ai fini del riconoscimento a consuntivo degli oneri nucleari per l’anno 2020, “*non sia applicata la deroga di cui al comma 13.2 dei Criteri di efficienza economica in relazione a determinate fattispecie di ricavi derivanti dalla commessa nucleare, e che, pertanto, quanto disposto dal comma 13.1 dei medesimi criteri sia applicato a tutti i ricavi afferenti la commessa nucleare*”;
- i ricavi afferenti la commessa nucleare desumibili dai consuntivi Sogin 2020 sono pari a 1,59 milioni di euro.

CONSIDERATO CHE:

- il punto 13 della deliberazione 194/2020/R/eel ha previsto che *“qualora alla data del 31 dicembre 2020 non risulti ancora raggiunto il Brown Field di Bosco Marengo, documentato con le modalità previste dalla Tabella 2 della deliberazione 442/2017/R/eel, Sogin fornisca una dettagliata analisi delle cause del mancato raggiungimento, che potrà essere verificata con l’Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN”*;
- il successivo punto 14 della medesima deliberazione prevede che *“qualora emergano responsabilità, anche parziali, da parte di Sogin nel suddetto mancato raggiungimento, sia valutata l’opportunità di non procedere al totale riconoscimento dell’aumento dei costi obbligatori registrato nel 2020, ad oggi stimabile pari a 1.428.850 euro”*;
- alla data del 31 dicembre 2020 il *Brown Field* di Bosco Marengo non risulta raggiunto; e che Sogin ha imputato il mancato raggiungimento del *Brown Field* alle seguenti cause:
 - slittamento dei collaudi del Deposito Temporaneo B106 per difficoltà del fornitore a seguito delle restrizioni imposte dalle misure di emergenza contro la pandemia COVID-19;
 - slittamento del completamento delle attività di smantellamento dei sistemi ausiliari, delle attività di caratterizzazioni e bonifica dei locali in zona controllata, e delle attività di trattamento dei rifiuti liquidi per supplementi istruttori richiesti da ISIN a valle del rinvenimento, all’interno dei medesimi rifiuti liquidi, di radionuclidi diversi da quelli di cui al vettore caratteristico di impianto;
- peraltro, i costi obbligatori sostenuti per Bosco Marengo nel 2020 (pari a 1,30 milioni di euro di costi esterni e 1,99 milioni di euro di costi interni) risultano inferiori ai consuntivi dell’anno 2019 (pari a 1,54 milioni di euro di costi esterni e 2,20 milioni di euro di costi interni).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 439/2019/R/eel e la deliberazione 290/2020/R/eel, di determinazione a consuntivo degli oneri nucleari, rispettivamente, per gli anni 2018 e 2019, l’Autorità ha sospeso il riconoscimento dei costi relativi ad ISPRA-1, per un totale pari a 1,35 milioni di euro per l’anno 2018 e 0,95 milioni di euro per l’anno 2019, prevedendo che detti costi siano riconoscibili *“a valle della loro definizione finale”*;
- con la comunicazione 21 dicembre 2021, la Sogin ha trasmesso il valore definitivo dei costi di cui al precedente alinea, come consuntivati dal JRC di Ispra, pari, rispettivamente:
 - per l’anno 2018, a 1,13 milioni di euro, di cui 0,49 di costi obbligatori, 0,46 di costi commisurati, 0,04 di costi commisurabili, 0,09 di costi efficientabili e 0,05 di costi ad utilità pluriennale;

- per l'anno 2019, a 0,80 milioni di euro, di cui 0,45 di costi obbligatori, 0,26 di costi commisurati, 0,005 di costi commisurabili, 0,07 di costi efficientabili e 0,01 di costi ad utilità pluriennale;
- con la comunicazione 15 dicembre 2022, la Sogin ha precisato che, per quanto riguarda l'anno, 2018, i costi ad utilità pluriennale di cui al precedente alinea sono stati contabilizzati come cespiti nell'anno 2021, mentre, per quanto riguarda l'anno 2019, i costi ad utilità pluriennale di cui al precedente alinea sono stati rilevati come sopravvenienza attiva, sempre nell'anno 2021;
- a partire dalla data del 26 settembre 2019, la gestione dell'impianto ISPRA-1 è passata direttamente a Sogin, e pertanto a partire da quella data, i costi per ISPRA-1 sono esclusivamente sostenuti dalla medesima Sogin.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito dell'istruttoria avviata con la deliberazione 12/2021/R/eel sono emerse criticità che evidenziavano possibili problematiche afferenti alle procedure aziendali di Sogin, che potenzialmente potevano interessare anche la commessa nucleare;
- con la comunicazione 24 novembre 2021, gli uffici dell'Autorità hanno, pertanto, formulato la richiesta, poi ribadita con la comunicazione 24 gennaio 2022, a Sogin di fornire *“conferma formale, a firma del legale rappresentante, che i dati e le informazioni relative al consuntivo sono veritiere e corrette oltre che coerenti con i principi generali di riconoscibilità dei costi di decommissioning previsti dalla regolazione (incluse le disposizioni in materia di separazione contabile) e che sono state oggetto di adeguata verifica interna, anche al fine di escludere che le sopra richiamate criticità possano aver interessato i costi oggetto di consuntivazione per il 2020. La suddetta dichiarazione dovrà essere accompagnata da una descrizione delle procedure di controllo interne attuate.”*;
- la Sogin ha dato riscontro alla richiesta di cui al precedente alinea con la comunicazione 24 giugno 2022, in cui il legale rappresentante della società ha dichiarato che:
 - *“i costi oggetto di consuntivazione per il 2020 sono stati oggetto di adeguata verifica interna”*;
 - *“in base alle risultanze di tale verifica i dati e le informazioni relative al consuntivo 2020 si ritengono veritiere e corrette oltre che coerenti con i principi generali di riconoscibilità dei costi di decommissioning previsti dalla regolazione ivi incluse le disposizioni in materia di separazione contabile”*;
- l'istruttoria avviata con la deliberazione 12/2021/R/eel si è poi conclusa con la deliberazione 529/2022/R/eel, che ha operato alcune deduzioni di costo rispetto ai costi effettivamente sostenuti da Sogin per il DN-PT fino al 31 dicembre 2020; e che, in particolare, per alcuni contratti tali deduzioni sono state operate

- al 100% del valore imputato al DN-PT, mentre per altri contratti le deduzioni sono state inferiori al 100%;
- dal momento che alcune deduzioni operate dalla deliberazione 529/2022/R/eel riguardano contratti i cui costi sono relativi ai “Servizi comuni” della società, con la comunicazione 29 novembre 2022, gli uffici dell’Autorità hanno richiesto alla Sogin di effettuare una verifica puntuale circa la presenza nei consuntivi 2020 di importi relativi ai contratti per “Servizi comuni” oggetto di deduzione nell’istruttoria conclusa con la deliberazione 529/2022/R/eel per la quota parte relativa al DN-PT, o a contratti che risultano come estensioni o varianti dei medesimi, e, in caso positivo, di evidenziare l’importo incluso nei consuntivi 2020, nonché la relativa tipologia di costo;
 - con la comunicazione 15 dicembre 2022, Sogin ha evidenziato che nei consuntivi 2020 sono inclusi i seguenti importi relativi ai contratti di cui al precedente alinea:
 - per 0,16 milioni di euro relativi a contratti per i quali la deduzione è stata operata al 100 % del valore totale, di cui 0,04 milioni di euro relativi a costi ad utilità pluriennale e 0,12 milioni di euro relativi a costi generali efficientabili;
 - per 0,058 milioni di euro relativi a contratti per i quali la deduzione è stata operata al 25% del valore totale, di cui 0,008 milioni di euro relativi a costi obbligatori e 0,049 milion di euro relativi a costi generali efficientabili.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 290/2020/R/eel l’Autorità, di determinazione degli oneri nucleari a consuntivo per l’anno 2019, ha, tra l’altro, determinato che “*i ricavi di competenza della commessa nucleare nell’anno 2019 concorrano alla copertura dei costi riconosciuti dall’Autorità nella misura del 100%, per un valore pari a 3,75 milioni di euro*”;
- con la comunicazione 21 dicembre 2021 Sogin ha rettificato il valore dei ricavi riconducibili alla commessa nucleare per l’anno 2019, che risultano pari a 4,26 milioni di euro.

RITENUTO OPPORTUNO:

- sospendere il riconoscimento dei costi esposti nei consuntivi Sogin 2020 e relativi a costi sostenuti per il progetto Cemex nel 2020, pari a 0,78 milioni di euro, a seguito delle determinazioni assunte da Sogin, come evidenziate nella comunicazione 21 dicembre 2022;
- procedere alla deduzione dei costi evidenziati da Sogin nella già richiamata comunicazione 15 dicembre 2022 e degli importi relativi ai contratti oggetto di deduzione nell’istruttoria conclusa con la deliberazione 529/2022/R/eel per la quota parte relativa al DN-PT, o a contratti che risultano come estensioni o

- varianti dei medesimi, con le stesse modalità di deduzione (100% o inferiore) già operate nella medesima deliberazione, per un importo totale pari a 0,17 milioni di euro (di cui 0,04 milioni relativi a cespiti);
- per quanto concerne la verifica del ritardo di conseguimento del *Brown Field* (o fase I di disattivazione) del sito di Bosco Marengo, dalla documentazione acquisita risulta la cronologia delle operazioni svolte nel 2020 (e in parte ostacolate dalle misure di contrasto all'emergenza Covid-19) per le valutazioni tecniche, anche con campionamenti e analisi, resesi necessarie in relazione alla presenza di radionuclidi diversi da quelli di cui al vettore caratteristico di impianto; e che tali valutazioni hanno condotto all'ottenimento in data 23 febbraio 2021 del nulla osta di ISIN per il completamento delle ultime attività (ripiegamento cantiere, bonifica e caratterizzazione dei locali presenti in zona classificata ai sensi del decreto legislativo 101/2020 e successive modifiche e integrazioni) necessari al completamento della Fase di disattivazione;
 - riconoscere gli oneri nucleari a consuntivo per l'anno 2020 pari per un totale di 197,73 milioni di euro, di cui:
 - costi esterni delle attività di *decommissioning*, per 71,68 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2020, detratti i costi sostenuti per il progetto Cemex nel medesimo anno;
 - costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile per 5,16 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2020;
 - quote di ammortamento per un totale pari a 3,60 milioni di euro, corrispondenti ai costi ad utilità pluriennale presentati nei consuntivi Sogin 2020 e riconducibili alla commessa nucleare, detratti i cespiti relativi ai contratti non riconosciuti (o riconosciuti in parte) dalla deliberazione 529/2022/R/eel;
 - remunerazione del capitale investito per un totale pari a 0,63 milioni di euro;
 - costi obbligatori per 55,57 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2020, detratti i costi relativi ai contratti non riconosciuti (o riconosciuti in parte) dalla deliberazione 529/2022/R/eel;
 - costi commisurabili per 32,63 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2020;
 - costi generali efficientabili per 28,46 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2020, detratti i costi relativi ai contratti non riconosciuti (o riconosciuti in parte) dalla deliberazione 529/2022/R/eel;
 - prevedere che, ai sensi di quanto disposto dal punto 12, lettera c), della deliberazione 194/2020/R/eel, i ricavi di competenza della commessa nucleare nell'anno 2020 concorrano alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura del 100%, per un valore pari a 1,59 milioni di euro;
 - riconoscere le imposte imputabili alla commessa nucleare nella misura prevista dal comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica;

- prevedere che Sogin comunichi all’Autorità le modalità e i risultati dell’applicazione di quanto prevede il comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica in materia di trattamento di imposte, fornendo evidenza e riconciliazione di tali effetti sul Bilancio di esercizio;
- prevedere, in merito ai costi sostenuti da Sogin nel 2020 per il progetto Cemex, il cui riconoscimento è stato sospeso ai sensi di quanto previsto dai precedenti alinea, di verificare che tali costi siano relativi ad opere che sono recuperabili al 100% in termini di avanzamento del progetto;
- prevedere altresì che eventuali penali o rimborsi riconosciuti a Sogin in relazione agli sviluppi di cui alla comunicazione della stessa Sogin 21 dicembre 2022, siano destinate al 100% alla copertura dei costi della commessa nucleare.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- riconoscere i costi rendicontati da JRC a Sogin per l’impianto ISPRA-1 per gli anni 2018 e 2019 e pari a:
 - per l’anno 2018, a 1,13 milioni di euro, di cui 0,49 di costi obbligatori, 0,46 di costi commisurati, 0,04 di costi commisurabili, 0,09 di costi efficientabili e 0,05 di costi ad utilità pluriennale;
 - per l’anno 2019, a 0,8 milioni di euro, di cui 0,45 di costi obbligatori, 0,26 di costi commisurati, 0,005 di costi commisurabili, 0,07 di costi efficientabili e 0,01 di costi ad utilità pluriennale;
- prevedere che, per quanto riguarda i costi ad utilità pluriennale relativi all’anno 2018, per 0,05 milioni di euro, il relativo riconoscimento avvenga con le modalità previste dal TIDECN per i costi ad utilità pluriennale, nell’anno di iscrizione del cespite (2021);
- rettificare il valore dei ricavi che concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall’Autorità per l’anno 2019, per un valore pari a 4,26 milioni di euro.

RITENUTO, ALTRESÌ, NECESSARIO:

- come anticipato a Sogin nella comunicazione delle risultanze istruttorie del 1 agosto 2022, avviare un procedimento per la verifica e l’eventuale recupero di costi già riconosciuti a Sogin per la commessa nucleare, in anni precedenti al 2020, relativamente ai casi di contratti per servizi comuni per i quali, alla luce della istruttoria di cui alla medesima comunicazione, risultino deduzioni relative alla quota di spesa attribuita al DN-PT

DELIBERA

1. di riconoscere, per quanto in motivazione, gli oneri nucleari a consuntivo per l'anno 2020 per un totale di 197,73 milioni di euro, di cui:
 - a. costi esterni delle attività di decommissioning, per 71,68 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2020, detratti i costi sostenuti per il progetto Cemex nel medesimo anno;
 - b. costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile per 5,16 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2020;
 - c. quote di ammortamento per un totale pari a 3,60 milioni di euro, corrispondenti ai costi ad utilità pluriennale presentati nei consuntivi Sogin 2020 e riconducibili alla commessa nucleare, detratti i cespiti relativi ai contratti non riconosciuti (o riconosciuti in parte) dalla deliberazione 529/2022/R/eel;
 - d. remunerazione del capitale investito per un totale pari a 0,63 milioni di euro;
 - e. costi obbligatori per 55,57 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2020, detratti i costi relativi ai contratti non riconosciuti (o riconosciuti in parte) dalla deliberazione 529/2022/R/eel;
 - f. costi commisurabili per 32,63 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2020;
 - g. costi generali efficientabili per 28,46 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2020, detratti i costi relativi ai contratti non riconosciuti (o riconosciuti in parte) dalla deliberazione 529/2022/R/eel;
2. di prevedere che, ai sensi di quanto disposto dal punto 12, lettera c), della deliberazione 194/2020/R/eel, i ricavi di competenza della commessa nucleare nell'anno 2020 concorrano alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura del 100%, per un valore pari a 1,59 milioni di euro;
3. di riconoscere le imposte imputabili alla commessa nucleare nella misura prevista dal comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica;
4. di prevedere che Sogin comunichi all'Autorità le modalità e i risultati dell'applicazione di quanto prevede il comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica in materia di trattamento di imposte, fornendo evidenza e riconciliazione di tali effetti sul Bilancio di esercizio;
5. di sospendere il riconoscimento dei costi esposti nei consuntivi Sogin 2020 e relativi a costi sostenuti per il progetto Cemex nel 2020, pari a 0,78 milioni di euro e di prevedere, in relazione a tali costi, di verificare che tali costi siano relativi ad opere recuperabili al 100% in termini di avanzamento del progetto;
6. di prevedere altresì che eventuali penali o rimborsi riconosciuti a Sogin in relazione agli sviluppi di cui alla comunicazione della stessa Sogin 21 dicembre 2022, siano destinate al 100% alla copertura dei costi della commessa nucleare;

7. di riconoscere i costi rendicontati da JRC a Sogin per l'impianto ISPRA-1 per gli anni 2018 e 2019 e pari a:
 - a. per l'anno 2018, a 1,13 milioni di euro, di cui 0,49 di costi obbligatori, 0,46 di costi commisurati, 0,04 di costi commisurabili, 0,09 di costi efficientabili e 0,05 di costi ad utilità pluriennale;
 - b. per l'anno 2019, a 0,8 milioni di euro, di cui 0,45 di costi obbligatori, 0,26 di costi commisurati, 0,005 di costi commisurabili, 0,07 di costi efficientabili e 0,01 di costi ad utilità pluriennale;
8. di prevedere che, per quanto riguarda i costi ad utilità pluriennale relativi all'anno 2018, di cui al precedente punto 7, lettera a), il relativo riconoscimento avvenga con le modalità previste dal TIDECN per i costi ad utilità pluriennale, nell'anno di iscrizione del cespite (2021);
9. di rettificare il valore dei ricavi che concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità per l'anno 2019, per un valore pari a 4,26 milioni di euro;
10. di avviare un procedimento per la verifica e l'eventuale recupero di costi già riconosciuti a Sogin per la commessa nucleare, in anni precedenti al 2020, relativamente ai casi di contratti per servizi comuni per i quali risultino deduzioni relative alla quota di spesa attribuita al DN-PT;
11. di comunicare il presente provvedimento a Sogin S.p.A.;
12. di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro delle imprese e del made in Italy, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000. Le determinazioni del presente provvedimento divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi;
13. di comunicare il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
14. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.arera.it il presente provvedimento, successivamente alla data di definitiva operatività ai sensi del precedente punto 12.

31 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini